

## SRD05.2 PIOPPICOLTURA

### CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di sostegno solo soggetti privati, anche in forma associata, titolari della conduzione di superfici agricole.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

### Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile a ettaro e pari a € 6.000,00.

Il sostegno minimo ammissibile per domanda e pari a € 2.500,00.

Il sostegno massimo ammissibile per domanda e pari a € 250.000,00.

Il sostegno è erogato sulla base di costi unitari (Unita di Costo Standard), come dettagliato al par. *B.6.2 Categorie di spese ammissibili*

L'aliquota di sostegno è calcolata come percentuale della spesa ammissibile, sotto forma di contributo in conto capitale, come di seguito indicato:

a) 80% se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- possesso di certificazione per la Gestione Sostenibile delle Foreste (FSC o PEFC);
  - impianti con miscuglio clonale1 E almeno il 50% di piante di cloni MSA sul totale delle piante di cloni di pioppo messe a dimora;
- b) 60% in tutti gli altri casi.

### Localizzazione dell'operazione

L'ammissibilità degli impianti è circoscritta alle aree di pianura individuate nell'allegato 5A al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte "Classificazione e ripartizione del territorio regionale per zona altimetrica", disponibile al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complementoregionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>  
Saranno inoltre ammessi interventi in particelle catastali pianeggianti (pendenza inferiore o uguale al 5%) localizzate all'interno di fogli catastali classificati collinari o montani che comprendano almeno un 30% di superficie pianeggiante e siano situati a una quota media non superiore a 600 metri s.l.m..

### Criteri di ammissibilità

- 1)** [CR01] La domanda di sostegno deve essere corredata da un "Piano di investimento", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.
- 2)** [CR02] L'investimento è riconosciuto per le superfici agricole (no prati permanenti e pioppi ancora in atto)
- 3)** [CR03] L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno culturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione perché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombro della piantagione preesistente
- 4)** [CR06] La superficie minima per domanda e pari a 2 ha in corpi di almeno 1 ha (attenzione superficie piantumata più 4 metri dal tronco delle piante perimetrali NO SUPERFICIE CATASTALE!)
- 5)** [CR08] Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.

6) [CR09] La superficie massima per domanda è pari a 15 ha

#### B.5. Investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura), che dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- a) essere realizzati utilizzando cloni di pioppo iscritti al “Registro Nazionale dei Materiali di base”, scelti tra quelli elencati nell’Allegato V “*Specie utilizzabili*”;
  - b) essere costituiti da almeno due cloni di pioppo, di cui almeno uno “a maggior sostenibilità ambientale” (cloni MSA, anche essi elencati nell’Allegato V “*Specie utilizzabili*”).
- E’ obbligatorio l’uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppe impiegate. La mescolanza tra i cloni deve avvenire per blocchi (non per file o sulle file). I blocchi monoclonali dovranno avere superficie massima di 5 ha;
- c) essere costituiti da 150 - 350 pioppe/ha.

#### FASCIA A

I conduttori di terreni adiacenti al ciglio di sponda in fascia A (esterna alla fascia di mobilità di progetto del fiume Po) potranno scegliere se realizzare un impianto polispecifico, rispettando i criteri tecnici sopra riportati, o rispettare il divieto di impianto per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda

#### B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

- 1) Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggere permanenti, compresi i pascoli, su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiera, zone umide e torbiere.
- 2) Non sono finanziabili interventi in contrasto con quanto previsto da:
  - a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle Aree protette,
  - b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della Rete Natura 2000
  - c) Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, ai sensi della L.183/1989, le cui Norme di attuazione<sup>7</sup> prevedono:
    - all’art. 1 comma 6, il divieto di impianto e di reimpianto di pioppi nella fascia A nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell’Allegato 3 al Titolo I – Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versanti;
    - all’art.29 comma 2 lettera d), il divieto nella fascia A, per un’ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree , fatta eccezione per gli impianti di rinaturalazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

#### B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a) realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a ciclo breve,
- spese di preparazione del terreno e di realizzazione dell’impianto: rippatura, aratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante alla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant’altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d’arte; spese per l’acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredata da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria; spese per la messa a dimora delle pioppe.

B) spese generali, *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; tali spese sono riconosciute dalla somma di una quota “fissa” di 650,00 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la formula seguente:

$$y = 350x + 650$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell’impianto).

b) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse;*

c) realizzazione di azioni informative e pubblicitarie dell’operazione, come descritte nell’Allegato II *“Pubblicità del contributo”.*

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare le Unità di Costo Standard per l’attuazione dell’Intervento SRD05, riportate nell’Allegato VI *“Unità di costo standard”* alle presenti Norme.

Per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppicoltura) dell’azione SRD05.2, considerata la standardizzazione consolidata della pioppicoltura, le unità di costo standard sono riferite a tutte le voci di costo dell’investimento, e sono strutturate in base a:

- impianti monospecifici e polispecifici;
- età delle pioppe (1 anno e 2 anni);
- densità d’impianto del pioppeto.

Cio significa che le spese per la realizzazione dell’impianto vanno quantificate e rendicontate esclusivamente tramite i costi standard (a parte le spese tecniche da rendicontare con fattura).

#### B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell’operazione.

#### B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle

Operazioni

Le operazioni finanziate devono essere concluse (fine lavori) e rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2026.

#### B.7. Criteri di selezione e graduatoria

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria è pari a 7.

Non saranno considerate ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo indicato.

• **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	3	
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>6</b>	

• **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	1	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	3	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	4	
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>4</b>	

• **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
8	Almeno 50% cloni MSA	4	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica delle specie arboree indicate nella domanda di sostegno e della documentazione tecnica di progetto
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	5	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
13	Superficie per domanda pari ad almeno 5 ha in corpi di almeno 2 ha	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite perimetrazione dell'impianto su tool grafico della domanda di sostegno
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>11</b>	

## SRD05.2 TARTUFICOLTURA

### CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di sostegno i proprietari o possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed Enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

Nel caso di terreni demaniali, il richiedente deve risultare titolare della concessione dei terreni demaniali al momento della presentazione della domanda di sostegno.

### Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammessa a ettaro è pari a € 12.000,00.

Il sostegno minimo ammesso per domanda è pari a € 2.500,00.

Il sostegno massimo ammesso per domanda è pari a € 50.000,00.

Il sostegno è erogato sulla base di:

- rimborso dei costi ammessibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario

- costi unitari (Unità di Costo Standard)

L'aliquota di sostegno è calcolata come percentuale della spesa ammessa, sotto forma di contributo in conto capitale, come di seguito indicato:

a) **100%** per gli Enti pubblici o di diritto pubblico

b) **80%** per gli imprenditori agricoli e gli altri soggetti privati

### Localizzazione dell'operazione

Gli impianti di arboricoltura con specie tartufigene devono essere realizzati nei Comuni nei quali è stata rilevata un'attitudine alta o media alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo (tartufo bianco, nero o scorzone), individuate dalla Carta delle attitudini tartufigene del territorio piemontese.

All'interno del territorio di tali Comuni, le superfici indicate in domanda devono ricadere all'interno dei poligoni classificati come attitudine alta o media per almeno una delle 3 specie di tartufo.

Nel caso di superfici ricadenti in Comuni con attitudine alta o media ma all'interno di poligoni classificati come attitudine bassa per almeno una delle 3 specie di tartufo, l'eventuale potenzialità alta o media alla produzione di tartufi dell'apezzamento dovrà essere dimostrata con apposita indagine realizzata da un tecnico libero professionista con specifiche competenze pedologiche. Impianti ricadenti in Comuni con attitudine nulla alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo NON saranno ammessibili a finanziamento.

### Criteri di ammissibilità

- 1) [CR01] La domanda di sostegno deve essere corredata da un "Piano di investimento", redatto e sottoscritto da tecnico con specifiche competenze in materia agricolo-forestale, abilitato e iscritto al relativo albo.
- 2) [CR02] L'investimento è riconosciuto per le superfici agricole (no prati permanenti e pioppetti ancora in atto)
- 3) [CR03] L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno culturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione perché si sia concluso il periodo di impegno previsto e si sia già provveduto al taglio e allo sgombero della piantagione preesistente

- 4) [CR06] La superficie minima per domanda è pari a 1 ha in corpi di 0,25 ha (attenzione superficie piantumata più 4 metri dal tronco delle piante perimetrali NO SUPERFICIE CATASTALE!)
- 5) [CR08] Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno.
- 6) [CR09] La superficie massima per domanda è pari a 15 ha

#### B.5. Investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, anche con piante micorrizate, che dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- a) essere localizzati in aree con attitudine alta o media alla produzione di almeno una delle tre specie di tartufo;
- b) essere realizzati con almeno 2 specie di latifoglie arboree, la meno abbondante delle quali costituisca almeno il 10% delle piante utilizzate nell'impianto. La polispecificità dovrà essere realizzata su ciascun appezzamento o lotto di impianto;
- c) essere realizzati con la messa a dimora di almeno 238 e non più di 500 piante arboree ad ettaro.

#### TARTUFO BIANCO VINCOLI

La realizzazione di nuovi impianti mediante l'impiego di piante micorrizate con Tuber melanosporum Vittad. (tartufo nero pregiato) o con Tuber aestivum Vittad. (scorzone) sarà possibile unicamente in aree non preposte alla produzione di Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato), cioè in stazioni con attitudine nulla o scarsa al tartufo bianco pregiato, non produttive e non contigue ad aree produttive per il Tuber magnatum Picco (tartufo bianco pregiato).

#### B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

- 1) Non sono ammissibili impianti realizzati su superfici a foraggere permanenti, compresi i pascoli, su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
- 2) Non sono finanziabili interventi in contrasto con quanto previsto da:
  - a) strumenti di pianificazione e singole leggi istitutive delle Aree protette,
  - b) normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla costituzione della Rete Natura 2000
  - c) Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, ai sensi della L.183/1989, le cui Norme di attuazione<sup>7</sup> prevedono:
    - all'art. 1 comma 6, il divieto di impianto e di reimpianto di pioppi nella fascia A nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti;
    - all'art.29 comma 2 lettera d), il divieto nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree , fatta eccezione per gli impianti di rinaturalazione con specie autoctone al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

#### B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- a) a) realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene, - spese di preparazione del terreno e di realizzazione dell'impianto: rippatura, aratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o di altri sistemi di protezione delle piante

dalla fauna selvatica, tutori, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant’altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d’arte;

b) spese per l’acquisto e la preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di provenienza o identità clonale e fitosanitaria;

c) spese per la messa a dimora delle piantine;

d) spese generali, *Spese generali o tecniche*, come onorari di professionisti e consulenti per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, spese per rilievi, indagini e sondaggi, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; tali spese sono riconosciute dalla somma di una quota “fissa” di 1.000,00 € e di una parte “variabile”, funzione della superficie dell’impianto, secondo la formula seguente:

$$y = 500x + 1000$$

(dove y sono le spese tecniche e x la superficie in ettari dell’impianto).

c) imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4 *Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse*;

d) realizzazione di azioni informative e pubblicitarie dell’operazione, come descritte nell’Allegato II *“Pubblicità del contributo”*.

Ai fini della valutazione dei costi sostenuti dal richiedente la Regione Piemonte ha provveduto ad elaborare le Unità di Costo Standard. Per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufogene, considerata l’estrema variabilità degli interventi ammissibili (specie utilizzate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale pacciamatura, ecc.), si sono elaborati i costi standard solo per le seguenti operazioni:

- preparazione del terreno;

- messa a dimora del materiale vivaistico.

Per le altre voci di costo, per lo più riferite al numero di piante effettivamente impiegate, si farà riferimento ai documenti giustificativi prodotti dai beneficiari, confrontati con il prezzario regionale di riferimento.

#### IMPORTANTE

Per quanto concerne le piante micorrizzate con tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum Picco*), al momento non risultano evidenze di successi produttivi in campo. Ciò premesso, per l’eventuale impiego di piante micorrizzate con *Tuber magnatum Picco* (tartufo bianco), il prezzo riconosciuto per ogni pianta è lo stesso delle piante micorrizzate con *Tuber melanosporum Vittad.* (tartufo nero pregiato) riportato nel Prezzario della Regione Piemonte.

#### B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell’operazione.

#### B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle

Operazioni

Le operazioni finanziate devono essere concluse (fine lavori) e rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro il 30 aprile 2026.

#### B.7. Criteri di selezione e graduatoria

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria è pari a 6.

Non saranno considerate ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo indicato.

- **Principio di selezione P03 Caratteristiche del soggetto richiedente**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
1	IAP o coltivatori diretti (persone fisiche o giuridiche)	6	Attribuzione del punteggio effettuata sulla base delle informazioni disponibili su Anagrafe Agricola del Piemonte (fascicolo aziendale del richiedente)
2	Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
3	Soggetti privati non Agricoltori attivi (persone fisiche o giuridiche)	4	
4	Comuni e enti di diritti pubblico	1	
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>6</b>	

- **Principio di selezione P06 Localizzazione**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
5	Aree Natura 2000 e altre Aree naturali protette	3	Attribuzione del punteggio effettuata tramite valutazione della delimitazione georiferita dell'impianto sul tool grafico della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi regionali
6	Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se esterne alle fasce fluviali del PAI	3	
7	Fasce fluviali A e B definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) per quanto compatibile con le Norme di attuazione del PAI	2	
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>3</b>	

- **Principio di selezione P08 Altro**

N.	Criterio di selezione	Punteggio	Modalità di verifica
10	Utilizzo di almeno 3 specie arboree	2	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica delle specie arboree indicate nella domanda di sostegno e della documentazione tecnica di progetto
12	Possesso certificazione della gestione sostenibile delle foreste o delle piantagioni (standard FSC o PEFC)	3	Attribuzione del punteggio effettuata tramite verifica della documentazione attestante il requisito (il possesso della certificazione va dichiarato in domanda)
<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>		<b>5</b>	